

Raccomandata via PEC

Spett.le
PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ecologia
Piazza Santa Teresa
72100 Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

E p.c. Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

COMUNE DI MESAGNE
comunemesagne@postemailcertificata.it
urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
c/o INNOVA PUGLIA
S.P. per Casamassima km 3
70010 Valenzano (BA)
segreteria@pec.adb.puglia.it

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
PUGLIA**
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

**SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER
LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E
TARANTO**
mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it

**SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI
DELLA PUGLIA - TARANTO**
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

ARPA – DIP. DI BRINDISI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Tutela delle Acque
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Agricoltura - Bari
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Agricoltura – Ufficio Provinciale di BR
upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Roma, 02 Dicembre 2014

Prot.0684-14-GEIT-U

Oggetto: **Valutazione d’Impatto Ambientale.** Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “Masseria La Cattiva”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Mesagne, di potenza totale prevista pari a 18 MW – Proponente GAMESA Energia Italia S.p.A.. **Osservazioni e controdeduzioni al preavviso di diniego all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90 e s.m.i. ricevuti da codesta Società in data 28/11/2014 con lettera del 28/11/2014 prot. 70703**

In riferimento a quanto in oggetto, la società **Gamesa Energia Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Pio Emanuelli 1 Corpo B, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice Fiscale 06141061009, capitale sociale Euro 570.000,00 i.v., nella persona del suo procuratore speciale Francesco Savino, giusta procura per atto Notaio Juan Ignacio Gomeza Villa del 29 aprile 2014, atto depositato presso il Notaio Umberto Scialpi in data 2 luglio 2014, al n. 18083 Serie 1T, Rep n. 1294 – Raccolta n.757, nel seguito anche solo “**Gamesa e/o Società**”,

COMUNICA

le seguenti controdeduzioni alle risultanze esposte dal Vs spettabile ufficio con comunicazione del 28/11/2014 prot. n. 70703, ricevuta dalla scrivente in data 28/11/2014:

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si fa presente che la Provincia di Brindisi nell'esposizione dei fatti e dei pareri emessi dagli Enti coinvolti nel procedimento non ha menzionato il **parere favorevole** emesso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto in data 18/02/2013 prot.n. 2245 (vedasi ALLEGATO I).

Tale parere era stato già fatto presente e trasmesso dalla scrivente società alla stessa Provincia di Brindisi con nota del 21/02/2013 (prot. Gamesa 0138-13-GEIT-U) in fase di controdeduzioni ai primi motivi ostativi inviati alla scrivente società con nota del 31/01/2013 prot. 7215 da cui scaturisce la Sentenza del TAR di Lecce n. 563/2014. Inoltre la scrivente società ha nuovamente precisato tale aspetto nel modulo parere in sede della Conferenza di Servizi Istruttoria del 05/06/2014, come si evince dagli allegati al verbale della stessa Conferenza di Servizi trasmesso con nota prot. 40419 del 02/07/2014.

Per tutto quanto su premesso, si invita la Provincia di Brindisi e tutti gli Enti coinvolti nel procedimento a far riferimento al suddetto parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto datato 18/02/2013 e non alle successive note dello stesso Ente in cui si chiedevano chiarimenti in merito all'istanza in oggetto, in quanto il progetto a seguito del parere favorevole non è stato modificato.

Resta inteso che a carico della scrivente società non incombe alcuna mancata presentazione di chiarimenti/integrazioni, in quanto tale aspetto è stato ampiamente chiarito in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 05/06/2014, vedasi modulo parere Gamesa allegato al verbale della predetta conferenza trasmesso con nota prot. 40419 del 02/07/2014.

È doveroso precisare ulteriormente, come già fatto sia nel "Modulo Parere Gamesa" allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 05/06/2014, che in merito alla disponibilità delle aree interessate dal progetto la scrivente società ha posto in essere tutti gli adempimenti partecipativi previsti dalla Legge per il corretto avvio del procedimento di VIA, ivi comprese le pubblicazioni sui giornali. La documentazione include la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, giusta DGR 3029/2010 art. 2.2 lett. k) e giusta D.D. Servizio Energia n. 1/2011 All. "A" punto 4.2.13.. Tale documentazione è stata ritenuta idonea per l'avvio del procedimento dell'Autorizzazione Unica con nota prot. r-puglia/ AOO-159/29/01/2013/0000848U.

Si rammenta che un puntuale piano particellare di esproprio è stato trasmesso contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA e successiva versione aggiornata del piano particellare di esproprio trasmessa in allegato alla nota protocollata in data 21/02/2013 riportante le controdeduzioni ai motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 (prot. 7215 del 31/01/2013).

È bene precisare che tra le competenze dello spettabile Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi non rientrano l'analisi e la verifica della documentazione idonea all'ottenimento del decreto di esproprio, in quanto tali competenze spettano esclusivamente agli Uffici Regionali preposti.

Per tutto quanto su premesso, la scrivente società non è tenuta a dimostrare la disponibilità delle aree d'interesse in quanto ha richiesto l'apposizione del vincolo preordinato di esproprio per pubblica utilità a tergo dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica da parte dell'Ufficio Energia Regione Puglia.

2. OSSERVAZIONI IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

Seppur veritiera la descrizione del territorio in cui ricade il progetto in oggetto, effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, risulta del tutto forviante e non corrispondente a quelle che sono le prescrizioni e le indicazioni dettate dalla normativa nazionale (*Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) e dalla normativa regionale (*Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 - Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili*). In merito all'impatto visivo, qualora ci fossero stati beni e/o aree da salvaguardare dalla realizzazione di un impianto eolico, il legislatore avrebbe individuato opportuni coni visuali (con relativi buffer) / punti panoramici (rif. R.R. n. 24/2010) atti ad inibire qualsivoglia intervento simile al progetto presentato, quindi l'inibizione sarebbe avvenuta per mera applicazione della normativa vigente in materia e non basata su interpretazioni soggettive non sostenute dalle predette norme. È bene ricordare che l'impianto di cui trattasi è esterno alle aree inibite e definite dalla Regione Puglia con R.R. n. 24/2010, compresi i coni visuali.

Così correttamente inquadrato il contesto fattuale e normativo, giova osservare che l'installazione di aerogeneratori è una fattispecie tipizzata dal legislatore (art. 12 del D.Lgs. n. 287/2003) in funzione di una bilanciata valutazione dei diversi interessi pubblici e privati in gioco, che deve tendere a privilegiare lo sviluppo di una modalità di approvvigionamento energetico come quello eolico mediante utilizzo di tecnologie che non immettono in atmosfera nessuna sostanza nociva e che forniscono un alto valore aggiunto intrinseco.

Secondo giurisprudenza costante, infatti, al di fuori delle aree non idonee all'installazione degli impianti eolici, come è nel caso in esame, la visibilità *“costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità esteticopaesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono “crocianamente” opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa)”* (cfr. Cons. Di Stato, sez. IV, sent. del 9.9.2014, n. 4566).

La giurisprudenza sopracitata, quindi, ha chiaramente evidenziato che la “visibilità” delle torri di aerogenerazione è un fattore che, di per sé solo, non può essere considerato come un fattore ambientale negativo dell’impianto.

Le motivazioni addotte a sostegno del diniego di compatibilità ambientale, contenute nel preavviso di diniego, pertanto, dovranno essere riviste ricercando prima di tutto una soluzione che consenta la realizzazione del Parco eolico, alla luce del necessario bilanciamento dell’interesse ambientale – trattandosi di zone non inibite – con l’interesse pubblico (alla produzione di energia rinnovabile) e privato (di natura imprenditoriale).

A ciò si aggiunga che il legislatore si è espresso, del resto, in merito, sancendo che gli impianti eolici costituiscono una modifica, a tempo, del paesaggio e non una trasformazione perenne dello stesso, in tal modo rafforzando la necessità di individuare, prima del diniego, una soluzione progettuale positiva che consenta la realizzazione del parco eolico.

Il sito, del resto, non interessa neanche beni ad alta valenza culturale e paesaggistica inseriti nella carta dei beni culturali. Tutti i beni individuati nello studio sono a debita distanza, nel rispetto della normativa di settore. Di fatti la cartografia consultabile direttamente dal sito della Direzione Generale Paesaggio Belle Arti Architettura e Arte Contemporanee (DG PaBAAC – <http://sitap.beniculturali.it/>), risulta individuata un’area che presenta una natura carsica caratterizzata dal fenomeno delle “risorgive” nel Comune di Torre Santa Susanna che dista quasi 3 km, a tal proposito vedasi **ALLEGATO II**. Pertanto si può affermare che nelle immediate vicinanze del parco non si registra la presenza di beni che possano risentire negativamente, in chiave turistica e culturale, delle opere in progetto.

Ciò detto in linea generale di principio si ribadisce come la visibilità dell’impianto non costituisce valido motivo ostativo alla realizzazione dello stesso, anche in virtù di quanto asserito in precedenza, incluso il fatto che gli impianti eolici costituiscono una modifica a tempo reversibile del paesaggio e non una trasformazione perenne dello stesso.

Per tutto quanto su asserito si ritiene che quanto affermato dalla Provincia, risulta essere un’erronea esposizione dei fatti. Di fatti un osservatore posizionato nel centro storico di Torre Santa Susanna (ad esempio nei pressi del castello) è impossibilitato a visualizzare l’impianto in quanto ha la visuale schermata dagli edifici vicini; inoltre si ribadisce che nell’area sono assenti zonizzazioni territoriali in cui è vietata l’installazione di aerogeneratori perché visibili da aree di interesse storico-culturale, come ad esempio la zona del cono visuale istituito per il “Castello di Oria” o tutte le altre aree non idonee elencate nella parte seconda dell’Allegato 3 del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24.

In riferimento alle strade a valenza paesaggistica denominate SP46 ed SP74 si fa presente che le stesse risultano avere entrambe una direttrice (in entrambi i sensi di percorrenza) perpendicolare la congiungente gli aerogeneratori. Considerando che l’osservatore situato sulla viabilità predetta sarà un osservatore dinamico quindi con un cono visivo ristretto e non perpendicolare al senso di

marcia, considerato inoltre che la presenza di folta e vasta vegetazione ad alto fusto posizionata lungo le strade su citate impedisce la libera visuale quindi risulta schermante rispetto all'impianto, non si condivide le affermazioni avanzate dalla Provincia, che come già detto in precedenza, qualora effettivamente dimostrabile la visibilità dell'impianto da parte dell'osservatore dinamico avrebbe potuto suggerire eventuali misure di mitigazione e/o compensazione attivando il cosiddetto soccorso istruttorio.

A sostegno di quanto su affermato, la Provincia si è limitata ad evidenziare che la scrivente società ha proposto misure di mitigazione che possono minimamente limitare l'impatto, senza proporre e suggerire ulteriori misure di mitigazione che avrebbero reso maggiormente compatibile la realizzazione dell'impianto con il territorio su cui insisterà.

A tutto quanto su esposto si aggiunga che il Servizio Ambiente ed Ecologia nel Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 35 del 03/07/2013 con cui esprimeva giudizio sfavorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in oggetto (successivamente impugnato dalla scrivente società) avanzava criticità differenti in merito all'impatto visivo e paesaggistico, di fatti in tale provvedimento non risultano riportato né il Castello di Torre Santa Susanna né le strade a valenza paesaggistica SP46 e SP74. Di fatti anche nella Sentenza del TAR tra i profili di criticità discussi e sentenziati non vi è alcun riferimento all'impatto visivo, pertanto non si comprende come tale aspetto sia ancora in discussione e venga ancora oggi posto a sostegno (infondato) di motivi ostativi per il non accoglimento dell'istanza in oggetto.

In conclusione, per tutto quanto su esposto ed evidenziato, anche in risposta alle affermazioni degli Enti coinvolti nel procedimento di VIA richiamate nel preavviso di diniego della Provincia di Brindisi, si evidenzia che non esistono motivi ostativi alla compatibilità visiva e paesaggistica dell'impianto eolico Masseria La Cattiva.

3. OSSERVAZIONI IMPATTO SU AVIFAUNA

Si rammenta che tale aspetto, impatto su avifauna, è stato ampiamente discusso e sentenziato dal TAR di Lecce, di fatti nella sentenza è riportato (si riporta pedissequamente): *“Per quel che attiene alla presunta assenza di studio sull'impatto del progettato intervento con la flora e fauna esistenti, nonché con l'insieme socio-economico (profilo di criticità sub 5), si legge nella relazione di studio di impatto ambientale che: “Il parco verrà posizionato in una zona in cui non si rileva la presenza di corridoi migratori, inoltre, non è censita come zona in cui si rileva la presenza di specie avicole di pregio che necessitano di particolare protezione”.*

Inoltre, nelle controdeduzioni rese dalla ricorrente in data 20.2.2013 in risposta alle osservazioni della Provincia si afferma, in sintesi, che: a) il fenomeno migratorio è maggiormente concentrato lungo le coste della Regione; b) l'ecosistema che interessa il sito progettuale è di tipo agricolo,

caratterizzato da estesi e fitti oliveti interrotti da seminativi, incolti, vigneti e aree residuali destinate al pascolo.

Per tali ragioni, la ricorrente ha concluso nel senso che l'impatto del progettato Parco sulle specie avi-faunistiche, nonché sull'insieme socioeconomico di riferimento, non è significativo, interessando superfici coltivate, ovvero superfici con vegetazione ruderale di scarso pregio naturalistico.

Inoltre, la ricorrente ha proposto il monitoraggio dell'ecosistema nei due anni successivi alla fine dei lavori, al fine di verificarne l'evoluzione naturale. Orbene, a fronte di tali deduzioni, la Provincia avrebbe dovuto quantomeno attivare il sopra descritto meccanismo di soccorso istruttorio, indicando alla ricorrente i profili meritevoli di maggiore approfondimento istruttorio, suggerendo altresì le eventuali misure di mitigazione, le quali avrebbero potuto sostanziarsi anche nella previsione di una diversa allocazione delle singole pale eoliche all'interno dell'area di riferimento, ovvero la soppressione di alcuna di esse.

In tali termini la Provincia non ha operato, sicché anche sotto tale profilo l'impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo, scontando il deficit collaborativo sopra descritto.”.

Si osserva che quanto affermato dalla Provincia di Brindisi in merito all'interessamento dell'area di progetto da parte di specie di notevole interesse conservazionistico risulta non supportata da bibliografia o da altri elementi che ne giustifichino la presenza. Di fatto, come già osservato in sede di prime controdeduzioni propedeutiche al ricorso al TAR, si evidenzia che l'area progettuale si caratterizza per l'assenza di zone di interesse conservazionistico per gli ecosistemi, la flora e la fauna. Inoltre, l'assenza di aree naturali protette e di oasi di protezione (vedasi cartografia progettuale di riferimento e vincolistica) nel raggio di 10 km dal sito di impianto non rendono necessaria, un'analisi floro-faunistica approfondita dell'area di interesse. Tali distanze, infatti, escludono alcuna conseguenza dell'impianto eolico sugli ecosistemi e sulle comunità floro-faunistiche di particolare rilievo.

È necessario altresì considerare che le distanze dell'impianto dai siti di interesse naturalistico sono ampiamente rispettate ai sensi del Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006 “Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia” in quanto per le aree protette istituite con L.R. n. 19/97 e L. 394/91, le Oasi di protezione individuate ai sensi della L.R. 27/98, le aree pSIC e ZPS secondo le Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005, nonché le zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar devono essere ad una distanza superiore ai 200 m da un impianto eolico.

In conclusione, per tutto quanto su esposto ed evidenziato, non esistono motivi ostativi alla compatibilità con l'avifauna dell'impianto eolico Castel Favorito.

4. OSSERVAZIONI IMPATTI DA INCIDENTE

Problematiche inerenti tale tematica erano stati già fatti presenti alla scrivente società dalla stessa Provincia di Brindisi con nota del 31/01/2013 del 7215 a cui è stato dato ampio riscontro con comunicazione del 21/02/2013 protocollo Gamesa 0138-13-GEIT-U. pertanto non si comprende come ancora una volta vengano avanzati tali motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto per di più considerato che nel Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 35 del 03/07/2013 la Provincia non ha basato il parere sfavorevole su tali argomentazioni, ritenendo di fatto superate tali problematiche. A maggior supporto di quanto sostenuto si rammenta che nel ricorso al TAR tale aspetto non è stato oggetto di giudizio proprio perché non menzionato nel predetto provvedimento autorizzativo.

Si fa presente, inoltre, che la gittata massima quantificata dalla Provincia di Brindisi pari a 700 m non risulta giustificabile, pertanto le problematiche legate al fabbricato presente al foglio 106 p.lla 188 non sussistono. Il citato immobile così classificato in catasto, risulta soppresso. Ad oggi la sua classificazione catastale è foglio 106, particella 321, categoria F/2 (**ALLEGATO III**). Per definizione la classe F/2 identifica unità collabenti, ovvero unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti o inagibili, unità immobiliari demolite parzialmente. Pertanto tale immobile non può considerarsi né un ricettore acustico né un punto bersaglio di gittata, fermo restando che dista ben oltre la distanza dichiarata dalla scrivente.

In conclusione, avendo già ampiamente discusso tale aspetto, avendo ampiamente dimostrato che nel buffer della gittata massima determinata non ricadono edifici abitati o abitabili, si osserva nuovamente che non esistono motivi ostativi inerenti impatti da incidente alla realizzazione dell'impianto eolico Masseria La Cattiva.

5. OSSERVAZIONI CRITICITÀ SISTEMA ELETTRICO

In merito alle criticità del sistema elettrico avanzate dalla Provincia, si evidenzia come il progetto elettrico per la connessione dell'impianto eolico in oggetto sia stato approvato e benestariato da TERNA RETE ITALIA SpA, gestore della Rete Elettrica Nazionale già in data 05/06/2013, prot.TRISPA/P20130005410, senza riportare alcuna prescrizione di fattibilità in relazione alla criticità dell'esistente linea di trasmissione su cui insiste già da tempo la stazione elettrica 380/150kV di "Brindisi Sud" in località Tuturano.

TERNA RETE ITALIA, è l'Ente preposto alla valutazione della fattibilità sull'evacuazione energetica di qualsiasi impianto di produzione di energia elettrica connesso o in futura connessione alla Rete Elettrica di Trasporto Nazionale.

Inoltre si evidenzia come la Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 della Giunta Regionale sia esplicitamente indirizzata alle Province e pertanto, qualora vi fossero effettivamente delle problematiche tecniche, sarebbe stata la Provincia a renderle note.

6. CONCLUSIONI

In base a quanto sopra esposto, è del tutto evidente che codesto spett.le Ente continua ad avere il comportamento pregiudizialmente contrario alla realizzazione dell'impianto eolico già fondatamente contestato con il ricorso al Tar Puglia.

Ciò si evince dalle seguenti considerazioni:

- si omette di considerare che la Soprintendenza si è espressa favorevolmente all'intervento;
- si reiterano questioni già risolte dal Tar con sentenza passata in giudicato (come l'impatto su avifauna), in palese violazione della pronuncia;
- si introducono questioni nuove (impatto visivo, impatto da incidente), in palese violazione dei principi di giusto procedimento, efficacia dell'azione amministrativa, non aggravamento del procedimento.

Un nuovo provvedimento negativo basato su tali presupposti, costringerà la scrivente ad adire nuovamente il Tar Puglia, confidando di essere anche risarcita dei danni subiti (a fronte della progressiva riduzione degli incentivi per gli impianti da energia rinnovabile), per richiedere anche la nomina di un Commissario sostitutivo.

Tutto ciò chiarito e documentato, la scrivente Società

CHIEDE

Che venga riesaminata l'istanza di valutazione ambientale e che venga emesso parere positivo in coerenza con i criteri di corretta progettazione e le osservazioni prodotte.

Con osservanza.

Gamesa Energia Italia S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Francesco Savino

